

FEDERFARMA LOMBARDIA  
Viale Piceno, 18  
20129 MILANO (MILANO)  
Email: [lombardia@pec.federfarma.it](mailto:lombardia@pec.federfarma.it)

ASSOFARM LOMBARDIA C/O  
CONSERVIZI MILANO  
Palazzo Q7 - Strada 4  
20129 ROZZANO (Milano)  
Email: [segreteria@confservizilombardia.it](mailto:segreteria@confservizilombardia.it)

FARMACIE UNITE  
Email: [farmacieunite@pec.farmacieunite.it](mailto:farmacieunite@pec.farmacieunite.it)

FROMCeO LOMBARDIA Federazione  
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri della Lombardia  
Via Massenzio Masia 30  
22100 COMO (CO)  
Email: [presidenza.co@pec.omceo.it](mailto:presidenza.co@pec.omceo.it)

Federazione Ordini dei Farmacisti della  
Lombardia  
Viale Piceno, 18  
20129 MILANO (MI)  
Email: [ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it)

AI DIRETTORI GENERALI ATS  
AI DIRETTORI GENERALI ASST  
AI DIRETTORI GENERALI IRCCS  
PUBBLICI  
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI  
IRCCS PRIVATI  
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE  
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE  
AI SERVIZI FARMACEUTICI ASST, IRCCS  
E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

AI SERVIZI FARMACEUTICI ATS

e, p.c.

AIFA DIREZIONE GENERALE  
Via del Tritone, 181  
187 ROMA ()  
Email: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it)

ARIA SPA  
Email: [protocollo@pec.ariaspa.it](mailto:protocollo@pec.ariaspa.it)

**Oggetto: Medicinali allergeni : aggiornamento degli allegati 1 e 3 alla Determina DG n. 2130/2017 - precisazioni**

Essendo pervenute alla scrivente da parte di clinici richieste di chiarimento , si fa seguito alla nota prot. n. G1.2024.0038305 del 10/10/2024 di pari oggetto.

La Determina AIFA n. 115 del 5 novembre 2024 disponibile sul portale istituzionale all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1812950/Determina-DTS-115-2024.pdf>, ha determinato la cessazione del periodo temporaneo di continuità terapeutica per i prodotti allergeni non ammessi al procedimento di regolarizzazione avviato con la Determinazione n. 2130 del 22/12/2017 e s.m.i., ovvero ritirati dal commercio dalle aziende produttrici, a decorrere da sei mesi dalla data di efficacia della stessa.

Oggetto del provvedimento AIFA sono esclusivamente i prodotti allergeni denegati e/o ritirati, non anche quelli prodotti industrialmente ex art. 5, d.lgs. 219/05, che esulano dal suo ambito di applicazione.

Si conferma perciò che per i prodotti dell'Immunoterapia senza A.I.C., tanto quelli prescritti su base nominale ai sensi dell'art. 5 d.lgs 219/2006 che quelli detti O.L. (ope legis afferenti al D.M. 13.12.1991), è possibile la prescrizione (sotto la responsabilità del clinico) e rendicontazione secondo le vigenti disposizioni regionali.

Cordiali Saluti

La Dirigente  
IDA FORTINO

**Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042**